

L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE ITALIANA

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) LE ORIGINI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Lo Statuto Albertino era una tipica Costituzione flessibile, poiché poteva essere modificato dalle leggi ordinarie e non prevedeva alcun organo con il compito di controllare che le leggi emanate dal Parlamento fossero conformi alle sue disposizioni.

Fu così che la natura flessibile dello Statuto albertino consentì al regime fascista di aggirarne facilmente le norme, sopprimendo i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.

L'Assemblea costituente, onde evitare che potessero nuovamente verificarsi simili esperienze, decise di introdurre nel testo costituzionale due strumenti volti ad evitare che le modifiche della Costituzione avvenissero da parte di mutevoli maggioranze parlamentari, attraverso la legislazione ordinaria.

Per conferire un carattere rigido alla Costituzione Repubblicana fu quindi deciso di:

- prevedere un procedimento di modifica particolarmente complesso (quello stabilito dall'art. 138 Cost.), imponendo un approfondito esame del testo oggetto di modifiche e richiedendo un ampio consenso di tutte le forze politiche;
- creare un nuovo organo, la Corte costituzionale, con il compito di esercitare un sindacato di legittimità costituzionale, vale a dire quell'operazione di verifica volta ad accertare che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione.

Alla Corte costituzionale italiana sono state attribuite anche altre funzioni:

- a) giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
- b) giudicare sulle accuse contro il Presidente della Repubblica;
- c) giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

2) LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Considerata la delicatezza e l'importanza delle funzioni svolte dalla Corte costituzionale, si è reso necessario creare un organo collegiale svincolato dagli interessi dei partiti e dagli altri organi costituzionali.

Proprio al fine di garantirne l'effettiva neutralità ed imparzialità di azione, il Costituente ne ha previsto un'articolata ed eterogenea composizione.

Nella sua composizione ordinaria, la Corte costituzionale è formata da 15 giudici, dei quali 5 sono eletti dalle supreme magistrature dello Stato (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato ed 1 dalla Corte dei Conti), 5 sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, mentre 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica.

I giudici costituzionali devono essere scelti, senza limiti di età, tra persone che assicurino le conoscenze giuridiche necessarie all'assolvimento della delicata funzione (art. 135, 2° comma Cost.); deve trattarsi, quindi, di magistrati (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori, di avvocati con esercizio professionale almeno ventennale o di professori universitari ordinari in materie giuridiche.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte è diversa, in quanto è integrata da altri membri.

Ai predetti giudici costituzionali vengono affiancati, infatti, 16 membri (giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini, con i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento in seduta comune compila ogni nove anni.

I giudici, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi nelle mani del Capo dello Stato, alla presenza dei Presidenti delle due Camere.

Per evitare bruschi ed improvvisi mutamenti di giurisprudenza è previsto che i giudici restino in carica 9 anni; il loro mandato non è rinnovabile.





La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale la convoca, ne presiede le sedute, sovrintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti. Il Presidente della Corte resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

3) LE PREROGATIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla Corte costituzionale sono riconosciute una serie di prerogative al fine di garantire l'esercizio autonomo, indipendente ed imparziale dei suoi delicati ed importanti compiti.

In particolare, la Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con un proprio regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e stabilire norme integrative sui procedimenti che devono svolgersi dinanzi ad essa (autonomia regolamentare).

La Corte provvede autonomamente alla gestione delle spese, secondo le norme di un proprio regolamento contabile e al di fuori dei controlli della Corte dei Conti, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento (autonomia finanziaria).

La Corte gestisce i propri uffici e stabilisce il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti e i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio (autonomia amministrativa).

È la Corte, inoltre, a formare gli organi e le strutture interne; in particolare, il regolamento della Corte prevede un Ufficio di presidenza, una Commissione per gli studi e per i regolamenti e una Commissione per la biblioteca.

Alla Corte è poi riconosciuta una particolare tutela penale mediante la previsione degli artt. 289 e 290 del codice penale, i quali puniscono l'attentato alle funzioni e il vilipendio della Corte.

La stessa Corte esercita, in via esclusiva, la giurisdizione sui ricorsi dei suoi dipendenti sulla base di un proprio regolamento.

4) LO STATUS DI GIUDICE COSTITUZIONALE

In ragione delle funzioni che i giudici della Corte svolgono è stata prevista, da un lato, l'incompatibilità dell'ufficio di giudice costituzionale con altre cariche e, dall'altro, sono state riconosciute le prerogative necessarie ad assicurare il carattere imparziale della loro attività.

In particolare, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di parlamentare e di consigliere regionale, con l'esercizio della professione di avvocato, con l'esercizio di qualsiasi ufficio o impiego pubblico o privato, con l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società commerciale con fine di lucro, con la presenza attiva in un partito politico e lo svolgimento di qualsiasi attività per conto di esso (anche se non è incompatibile con la semplice iscrizione ad un partito politico), con la candidatura in elezioni amministrative o politiche.

Tra le prerogative, la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, accorda ai giudici costituzionali la stessa immunità penale riconosciuta ai membri delle Camere. I giudici costituzionali, inoltre, non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (insindacabilità), né possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio se non per decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni (inamovibilità). È, infine, competenza della Corte accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei componenti ordinari e di quelli aggregati, a maggioranza assoluta dei componenti (verifica dei poteri).

5) IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI

Tra i compiti assegnati alla Corte costituzionale assume particolare rilevanza il sindacato di costituzionalità delle leggi.

L'art. 134 Cost. stabilisce, infatti, che la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Sono, quindi, soggetti al suo controllo le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le leggi ordinarie statali, i decreti legislativi e i decreti-legge, le leggi regionali e le leggi delle Province di Trento e di Bolzano, gli statuti regionali e i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali.





Quasi tutte le Costituzioni moderne prevedono un controllo di legittimità costituzionale, anche se le concrete modalità con cui la verifica viene effettuata differiscono da Stato a Stato. Infatti, l'aver stabilito il principio che tutti gli atti subordinati alla Costituzione non ne devono violare le disposizioni non risolve il problema di determinare quando tale controllo vada effettuato, a chi spetta attivare la verifica e a chi è demandato il compito di decidere. La diversa soluzione data a queste domande ha portato ad individuare le seguenti distinzioni tra:

- sindacato preventivo o successivo (quando esercitare il controllo). Nel primo caso il controllo è effettuato prima che la legge sia pubblicata ed entri in vigore, mentre nel secondo si tratta di verificare la legittimità di un provvedimento già pienamente efficace;
- sindacato diffuso o accentrato (chi può esercitare il controllo). Nel primo caso il potere di verificare la legittimità costituzionale delle leggi è riconosciuto in capo ad ogni giudice (è il tipico modello anglosassone), mentre nel secondo tale controllo è riservato ad un apposito organo, nella maggior parte dei casi creato con l'approvazione della stessa Carta costituzionale;
- sindacato incidentale o in via principale (quando può essere richiesto il controllo). Nel primo caso il giudizio di legittimità può essere richiesto soltanto nel corso di un giudizio, mentre nel secondo può essere attivato direttamente da determinati soggetti.

La nostra Costituzione ha dato vita ad un sistema misto, in quanto presenta le seguenti caratteristiche:

- si tratta di un sindacato successivo, dal momento che la verifica avviene sempre su leggi o atti equiparati già in vigore;
- il controllo è accentrato in un unico organo, vale a dire la Corte costituzionale;
- tale controllo viene attivato sia mediante la rimessione alla Corte delle questioni di costituzionalità sollevate nel corso di un processo da una delle parti o dal giudice (sindacato incidentale), sia attraverso la diretta impugnazione degli atti ritenuti incostituzionali da parte dello Stato o delle Regioni (sindacato in via principale).

6) L'INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE

Il sindacato di costituzionalità consiste in un raffronto fra norma costituzionale e norma ordinaria. L'eventuale difformità fra i due termini comporta l'illegittimità della norma che contrasta con la Costituzione.

L'incostituzionalità può derivare dalla violazione di norme che:

- prevedono determinati procedimenti per la formazione degli atti legislativi (vizi formali);
- impongono o vietano determinati contenuti (vizi sostanziali).

A queste due ipotesi corrispondono due modi di essere dell'incostituzionalità: l'incostituzionalità formale e l'incostituzionalità sostanziale.

7) IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE

Il giudizio in via principale si verifica quando viene proposto ricorso immediatamente e direttamente alla Corte costituzionale.

Secondo quanto stabilito dall'art. 127 Cost., nel testo modificato dalla L. cost. 3/2001, il giudizio di legittimità costituzionale può essere promosso:

- dal Governo, qualora una legge regionale ecceda la propria competenza, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;
- da una Regione nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione qualora ritiene che tali atti ledano la sua sfera di competenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di

Le caratteristiche del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. cost. 3/2001, sono le seguenti:

- si tratta sempre di un giudizio successivo all'approvazione della legge o di altro atto avente forza di legge. Sia il Governo che le Regioni possono richiedere l'intervento della Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto che si ritiene ecceda le rispettive sfere di competenza;
- il giudizio della Corte ha un contenuto specifico, in quanto non riguarda qualunque vizio di incostituzionalità ma è limitato al riscontro di un vizio di incompetenza;





- il giudizio della Corte ha carattere di procedimento astratto, nel senso che le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo formale del loro contenuto prescrittivo, a prescindere dalla loro concreta attuazione (BARBERA-FUSARO);
- si tratta di una questione che può essere sollevata facoltativamente dalle parti, ma non vi è alcun obbligo di azione e non è esclusa la possibilità che il contrasto sia risolto senza l'intervento della Corte costituzionale.

8) IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE

8.1) Presupposti e proposizione della questione

Il giudizio in via incidentale trova applicazione quando la questione di legittimità costituzionale è sollevata nel corso di un giudizio pendente innanzi ad una autorità giurisdizionale. Tale giudizio pendente viene chiamato giudizio principale, mentre quello che si svolge innanzi al giudice costituzionale prenderà il nome di giudizio incidentale, oppure giudizio a quo.

I presupposti per poter adire la Corte sono: la pendenza di un giudizio; l'esistenza di una controversia di merito; l'interesse di chi fa valere l'incostituzionalità ad eccepire la questione di legittimità.

La proposizione della questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, mediante apposita istanza, nel corso del giudizio innanzi ad un'autorità giurisdizionale da: una delle parti in giudizio; dal pubblico ministero, qualora sia previsto; dal giudice (d'ufficio) innanzi al quale verte il giudizio.

8.2) La rimessione della questione alla Corte costituzionale

Prima di procedere alla rimessione della questione al giudizio della Corte costituzionale, il giudice innanzi al quale è stata sollevata la questione deve accertarsi che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione. Il giudice dovrà valutare:

- la rilevanza della questione. Il giudice dovrà esaminare se la questione è stata sollevata nei confronti di una legge o atto avente valore di legge (o singole disposizioni), la cui applicazione egli ritiene necessaria per poter definire il giudizio;
- la non manifesta infondatezza. Il giudice dovrà respingere la questione nel caso in cui essa sia manifestamente infondata, vale a dire priva di ogni fondamento giuridico.

Qualora il giudice accolga l'eccezione, ritenga cioè la questione rilevante e non manifestamente infondata, con ordinanza di rimessione trasmette gli atti alla Corte costituzionale, divenendo in tal modo l'introduttore del giudizio, ovvero il giudice a quo, e sospendendo il giudizio in corso. Nell'ordinanza devono essere indicate le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge la cui costituzionalità è stata denunciata e le disposizioni costituzionali che si presumono violate. A questo punto interviene l'opera della Corte costituzionale (giudice ad quem) volta ad accogliere o a respingere la presunzione di incostituzionalità.

Nel caso in cui, invece, il giudice respinga l'eccezione, egli deve motivare adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a respingere la questione perché ritenuta irrilevante o manifestamente infondata.

9) LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE

La Corte costituzionale gode di un notevole grado di discrezionalità nella forma delle sue decisioni (sentenze o ordinanze).

Non esiste una vera e propria differenza tra sentenza ed ordinanza; nella prassi, però, nelle ordinanze la «motivazione è più succinta», mentre nelle sentenze il giudice costituzionale deve dare conto dei motivi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento.

9.1) Le sentenze

La Corte costituzionale può pronunciare sentenze:

- di inammissibilità, quando manchino i presupposti per procedere a un giudizio di merito (ad es. l'atto impugnato non rientra fra quelli previsti dall'art. 134 Cost., manchino i requisiti soggettivi per sollevare la questione di legittimità etc.);
- di accoglimento, con cui si dichiara l'incostituzionalità della norma. In questo caso la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost.) e non potrà più essere applicata neanche ai rapporti passati, a meno che non siano intervenute sentenze definitive. Si tratta dunque di pronunce retroattive cioè con effetto ex tunc nella singola causa. Questa irretroattività non può essere applicata, però, per il principio della certezza del diritto ai «rapporti esauriti»;





- di rigetto, con cui si dichiara infondata la questione di legittimità nei termini e sotto i profili in cui è stata sollevata dinanzi alla Corte. In questo caso l'efficacia preclusiva della sentenza è limitata e riguarda soltanto il giudizio a quo, per cui la stessa identica questione potrà essere sollevata in altri giudizi e da altri giudici. Ciò spiega perché nelle sentenze di rigetto la Corte non si pronuncia sulla illegittimità della norma, ma sulla fondatezza della questione;
- interpretative di rigetto, quando la Corte dichiara infondata la questione per un'errata interpretazione della norma.

Nel corso degli anni, è possibile riscontrare nella giurisprudenza della Corte costituzionale anche quelle che parte della dottrina (BIN-PITRUZZELLA) definisce sentenze manipolative (anche dette interpretative o normative). In particolare rientrano in tale categoria le sentenze:

- di accoglimento parziale (o riduttive), quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di norme o frammenti di norme;
- additive, quando la Corte dichiara l'illegittimità di un testo nella parte in cui «omette» una norma che doveva necessariamente esserci;
- sostitutive, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una disposizione nella parte in cui prevede qualcosa piuttosto che prevedere altro.

9.2) Le ordinanze

In base all'art. 18 della L. 87/1953 «la Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza».

Nella realtà del giudizio di costituzionalità, tuttavia, le ordinanze non contengono soltanto pronunce interlocutorie (come i provvedimenti istruttori), ma anche pronunce definitive.

In particolare, si segnalano le ordinanze di:

- a) manifesta infondatezza, con le quali la Corte tende ad evidenziare che la questione sottoposta al suo esame:
- è stata già decisa nel senso della non fondatezza in altro giudizio;
- è stata già decisa nel senso della fondatezza, per cui le norme che ne sono oggetto sono state già dichiarate incostituzionali;
- è analoga ad altre già risolte nel senso della non fondatezza;
- è nuova, ma palesemente infondata;
- b) manifesta inammissibilità, utilizzate spesso dalla Corte, in alternativa alle sentenze di inammissibilità, per ragioni di speditezza processuale;
- c) restituzione degli atti al giudice a quo, sostanzialmente «inventate» dalla Corte costituzionale, con le quali essa restituisce gli atti processuali al giudice a quo chiedendogli di effettuare valutazioni o compiere operazioni da questo omesse, oppure di tener conto di elementi sopraggiunti dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione.

10) EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

L'art. 136 Cost. stabilisce che la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; esso va, però, letto in combinato disposto con la L. cost. 1/1948, la quale, introducendo il meccanismo del giudizio incidentale, impone che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale si riflettano anche sul giudizio a quo: sarebbe assai strano, infatti, che la parte sollevasse una questione di costituzionalità senza poter beneficiare degli effetti della sentenza che quella questione risolve in senso favorevole alla stessa.

D'altra parte, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il riconoscimento del diritto a tutelare i propri interessi (art. 24 Cost.) impongono di estendere l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità a tutti i rapporti giuridici pendenti, vale a dire quelli ancora suscettibili di essere dedotti in giudizio. Restano esclusi, invece, i rapporti esauriti, cioè quelli consumati a causa di decadenza, prescrizione, usucapione, transazione, sentenza passata in giudicato.





11) I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

L'art. 134 della Costituzione affida alla Corte costituzionale il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, o tra Regioni (par. 13).

È questa una importante innovazione a tutela del principio della divisione dei poteri e del pluralismo democratico che attribuisce a ciascun potere (o Regione) un'azione immediata e diretta a difesa delle sue attribuzioni costituzionali e delle sue sfere di competenza.

Tale disciplina può anche risultare (oltre che dalla Costituzione) da fonti di rango inferiore come quelle leggi ordinarie che dettano norme che regolano i rapporti tra poteri dello Stato, la cui menomazione potrebbe far venir meno i corretti rapporti tra gli stessi.

Si può avere, così, conflitto per indebito esercizio della funzione esecutiva (da parte dei giudici) o giudiziaria, o legislativa.

Si noti, infine, che il conflitto tra Regioni è sempre intersoggettivo in quanto viene sempre determinato dai singoli organi dei due enti.

12) I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI

Stato e Regioni possono tutelare le competenze attribuite loro dalla Costituzione l'uno nei confronti dell'altro non solo nei riguardi di un atto legislativo, per il quale è previsto il ricorso in via principale (vedi par. 7), ma anche in presenza di un atto amministrativo o giurisdizionale.

Peraltro, l'aver proposto un ricorso in via principale nei confronti di una legge non esclude la possibilità di presentarne uno per conflitto a causa di un atto amministrativo.

In particolare, tale conflitto rileva anzitutto quando si è in presenza di un atto che invada la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione al ricorrente (cd. interferenza). Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 39, L. 11 marzo 1953, n. 87, sono ammessi i conflitti per vindicatio potestatis, ossia la rivendicazione di un'attribuzione che si ritiene usurpata dall'altro soggetto.

Per quanto concerne, invece, la configurazione di un conflitto di attribuzione per un atto giurisdizionale, è necessario che venga contestata la riconducibilità dell'atto alla funzione giurisdizionale o sia messa in questione l'esistenza del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente.

Analogamente la Consulta è competente quando a causa del cattivo esercizio della funzione giurisdizionale si sia verificata una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere.

13) I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA I POTERI DELLO STATO

13.1) Introduzione

L'art. 134 Cost. attribuisce alla Corte costituzionale il compito di giudicare «sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato».

Inoltre, in base all'art. 37 della legge 87/1953 «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

13.2) I Soggetti del Conflitto

Le disposizioni prima richiamate non danno alcuna nozione chiara di cosa debba intendersi per «potere dello Stato», lacuna alla quale ha posto rimedio la stessa Consulta, precisando che l'art. 37 allude «ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi» (ord. 8-17 luglio 1975). Tale precisazione consente di includere nella cerchia degli organi legittimati a sollevare il conflitto, tutti quegli organi che si trovano ad esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute in maniera autonoma e indipendente, ponendo in essere comportamenti qualificabili come definitivi.





Su questa base, la Corte ha riconosciuto ai seguenti organi la possibilità di costituire i soggetti nei conflitti di attribuzione:

- il Presidente della Repubblica (e gli ex Presidenti: sent. 154/2004);
- la Corte costituzionale;
- le Camere singolarmente e collettivamente, il Parlamento in seduta comune e le Commissioni inquirenti, relativamente alle funzioni da ciascun organo svolte;
- il Consiglio dei Ministri quale organo cui fa capo il potere esecutivo;
- gli organi di rilievo costituzionale (Consiglio di Stato in sede consultiva, Corte dei conti in sede di controllo, Consiglio superiore della magistratura);
- i singoli giudici;
- il Comitato promotore dei referendum che, pur non rappresentando un potere dello Stato-apparato, bensì una figura soggettiva esterna, si vede attribuire dall'ordinamento la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite.

14) I GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 90 e 134 Cost., è investita del potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, qualora questi sia posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune.

Nei giudizi di accusa la composizione della Corte è integrata con l'intervento di 16 giudici aggregati di cui si è detto innanzi.

Le sentenze della Corte sono inappellabili, ma ne è ammessa la revisione.

15) IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ SULLE RICHIESTE DI REFERENDUM

Tale competenza della Corte si differenzia notevolmente dalle altre, che presentano tutte un più o meno accentuato carattere giurisdizionale (contenzioso). Quella in esame è, invece, una funzione che si esercita ex officio e che è stata attribuita alla Corte in virtù della sua collocazione costituzionale di organo super partes.

Ricevuta dall'ufficio centrale della Corte di Cassazione l'ordinanza relativa alla richiesta di referendum, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale. È previsto un breve contraddittorio, in quanto è accordata ai promotori del referendum ed al Governo la possibilità di presentare memorie scritte. La Corte decide in camera di consiglio, senza la previa pubblica udienza, e qualora venga dichiarata l'ammissibilità del referendum, questo dovrà essere indetto dal Presidente della Repubblica; nell'ipotesi di affermata inammissibilità, invece, tutto il procedimento verrà definitivamente bloccato.

